

AVV. PROF. ANTONIO CAIAFA
UNIVERSITA' L.U.M. "Giuseppe Degennaro" – Bari
Diritto delle Procedure Concorsuali
00136-Roma-Via Alfredo Fusco n.104
Tel.06.35452694-06.35343197
e mail: studiocaiafa@gmail.com – PEC: antoniocaiafa@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO EX ART. 14 TER, LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3
PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

Il Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED], rappresentato e difeso,
unitamente e disgiuntamente, dall'*avv. prof. Antonio Caiafa* (c.f.: CFA NTN 46R28
H501L; PEC: antoniocaiafa@ordineavvocatiroma.org), e dall'*avv. Flaminia Caiafa*
(c.f.: CFA FMN 74T54 H501M; PEC: flaminiacaiafa@ordineavvocatiroma.org), che si
dichiarano **antistatari**, elettivamente domiciliato nel Loro Studio in Roma, alla via
Alfredo Fusco, n.104, nello studio del primo, come da procura in calce alla presente
richiesta

ESPONE

Premesse indispensabili.

1. La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciare sul decreto emesso da
Codesto Tribunale, con il quale era stata respinta la richiesta dell'esponente, volta ad
ottenere la pronuncia di estinzione del procedimento che aveva determinato la
dichiarazione del suo fallimento in estensione, in conseguenza di quello dichiarato della
società di fatto costituita da [REDACTED]
[REDACTED], esercitata con la EIM INC. (fallimento n. 606/2011,
su istanza della Procura della Repubblica), con sentenza del **10 febbraio 2020, n. 3022**



(all. n. 1) ha pronunciato il seguente principio di diritto:

«IN TEMA DI EFFETTI DEL GIUDIZIO DI RINVIO SUL GIUDIZIO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, OVE LA SENTENZA DI RIGETTO DEL RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DICHIARATIVA, DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE FALL., SIA STATA CASSATA CON RINVIO, E IL PROCESSO NON SIA STATO RIASSUNTO NEL TERMINE PRESCRITTO, TROVA PIENA APPLICAZIONE LA REGOLA GENERALE DI CUI ALL'ART. 393 C.P.C., ALLA STREGUA DELLA QUALE ALLA MANCATA RIASSUNZIONE CONSEGUE L'ESTINZIONE DELL'INTERO PROCESSO, E, QUINDI, ANCHE L'INEFFICACIA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO» [enfasi aggiunta] ed ha, altresì, così statuito:

«Il procedimento è rinviato al medesimo tribunale di Roma che, in diversa composizione, si uniformerà al principio detto e provvederà sulle domande consequenziali.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità».

2. Il sig. [REDACTED] ai sensi del combinato disposto degli artt. 394 comma 1, c.p.c. e 26, comma ottavo, l.f., ha chiesto, con ricorso (all. n.2), al Tribunale di designare il sig. Giudice Relatore e fissare l'udienza innanzi ad un collegio diverso da quello che aveva emesso il provvedimento n. 2758/2018 del 6 febbraio 2018, ed in particolare:

- a) l'annotazione del provvedimento che dia atto della inefficacia della sentenza di fallimento del 21 novembre 2011 per la omessa riassunzione in sede di rinvio conseguente alla sentenza della Cassazione 6 febbraio 2015, n. 2243;
- b) l'iscrizione dell'emanando provvedimento nel Registro delle Imprese;



c) la *cancellazione* di tutte le trascrizioni pregiudizievoli a suo carico ed a favore del Fallimento;

d) che fosse *ordinato*, ai sensi dell'art. 116 l.f., al curatore il deposito del rendiconto, relativamente all'attività di gestione dei beni del sig. [REDACTED] acquisiti al fallimento;

e) che fossero *liquidate*, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., le spese anche del giudizio di legittimità, in favore dei difensori distrattari.

3. Il Tribunale, nel procedimento instaurato al N.R.G. 11473/2020 (Relatore Dott. Fabio De Palo), con decreto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 20 maggio 2020, nel dare atto del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in osservanza di esso ha ritenuto doversi "*prendersi atto dell'inefficacia della sentenza in data 21.11.2011 con cui è stato dichiarato il fallimento*" – tra gli altri – del [REDACTED] e, ritenuta cessata l'attività gestoria del curatore, all'esito del rendiconto da questi presentato, una volta intervenuta l'approvazione, ha statuito poter essere emessi, con il decreto finale, "*pur sempre necessario di chiusura del fallimento (secondo quanto disposto previsto dall'art. 119, quinto comma, l.f.*" ed essere "*impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione*" (all.to n. 3).

4. Il curatore, Dott. Federico Marengo, ha depositato il rendiconto (all. n.4), con il quale ha operato una ricostruzione dell'attività gestoria posta in essere, evidenziando il *passivo* accertato, riferito all'ammontare dei creditori ammessi della società di fatto tra i sigg.ri [REDACTED] nonché al fallimento dei singoli soci illimitatamente e solidalmente responsabili, per un ammontare complessivo di euro 38.474.599,34 in chirografo.



Per quel che concerne *l'attivo*, il Dott. Federico Marengo ha esposto essere stati i beni *immobili*, appresi al fallimento, oggetto di perizie di stima da parte dell'ing. Raffaele Torella, iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale civile e penale di Roma, e quelli *mobili*, rappresentati da **quindici dipinti**, ad opera della **Casa D'Aste Babuino in Roma**.

In particolare, per gli immobili in **Roma, Via G. Pezzana, n. 13** (appartamento con annessa cantina, monolocale e box auto), ha riferito essere state avviate le attività di pubblicità dell'ordinanza di vendita, sui siti autorizzati, in data **21 maggio 2019**, ma non essere stati poi aggiudicati in assenza di domande di partecipazione.

Per quanto riguarda **l'appartamento sito in Parigi**, nonché il denaro rinveniente dai rapporti bancari, il curatore ha riferito di avere presentato istanza di dissequestro e restituzione alla massa, dapprima, al PM dr. Luca Tescaroli, e poi alla Corte di Appello Penale di Roma, che con ordinanza **n. 202/2018**, depositata in data **5 febbraio 2018**, ha disposto il dissequestro e la restituzione alla massa fallimentare: dell'appartamento, nonché del saldo attivo del c/c acceso dal [REDACTED] presso il **Credit Agricole Ile de France**, pari ad euro **7.000,00** circa e del saldo attivo del libretto di risparmio acceso dal [REDACTED] presso il **Credit Agricole Ile de France**, pari a circa euro **16.600,00**.

Sempre nel rendiconto, il curatore ha riferito insistere sui predetti beni sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria francese, emesso a seguito di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria penale italiana, ed avere il fallimento presentato istanza alla Corte di Appello di Roma, I sezione Penale, Giudice dell'Esecuzione competente perché fosse data esecuzione alla suddetta ordinanza **n. 202/2018**, con richiesta di assistenza giudiziaria per la rogatoria finalizzata alla materiale restituzione, mediante emissione di equivalente provvedimento da parte dell'Autorità giurisdizionale francese, attività di



recupero interrotta in conseguenza della sopraggiunta sentenza della Cassazione n. 3022 del 10 febbraio 2020 (all.n.1 cit.)

A seguito della operata ricostruzione, il curatore ha così ricostruito l'attivo

- IMMOBILI:

App.to in Roma e cantina, Via Pezzana, n.13 - Valore di stima € 1.600.000,00

Autorimessa in Roma, Via Pezzana, n.13 - Valore di stima: € 91.000,00

Monolocale in Roma, Via Pezzana N.13 - Valore di stima € 110.000,00

App.to in Monte Argentario (Gr.) - Valore di stima € 241.000,00

Quota pari a 12,312/10.000 fabbr. in Venezia - Valore di stima € 18.000,00

Appartamento a **Parigi** non stimato per non essere intervenuta la statuizione relativa alla riacquisizione del bene.

Il patrimonio immobiliare è stato, quindi, valutato durante la procedura concorsuale per € 2.060.000,00, seppur naturalmente dovrà tenersi conto dell'attuale valore commerciale, non avendo dato risultato positivo i tentativi di vendita espletati durante la procedura concorsuale.

- MOBILI REGISTRATI:

Autovetture Mercedes 320 tg. DA859AG e Smart for two tg. DD276W dalla cui vendita, al di là del valore di stima agli stessi attribuito, è stato realizzato l'importo complessivo di € 21.000,00.

- MOBILI:

n.15 dipinti, di cui n.14 venduti, con un realizzato di € 20.595,00, a fronte del valore attribuito agli stessi in sede di sequestro penale per € 142.000,00.

Il rendiconto ha evidenziato le **uscite**, per un complessivo ammontare di € 98.889,26, per come meglio specificato nello stesso.



Quanto sin qui riportato consente il seguente **riepilogo**:

ENTRATE	euro	828.829,77
USCITE	euro	98.889,26
SALDO	euro	729.940,51

5. Con ricorso depositato il **2 luglio 2020 (all.to n. 5)** presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il Sig. [REDACTED] ha chiesto all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense, accreditato al **n. 33** del Registro del Ministero della Giustizia, l'avvio della procedura di composizione, esponendo le ragioni da individuarsi nei fatti sin qui ricostruiti e, per l'effetto, la nomina del Gestore, ed il referente, Avv. Fabrizio Pacileo, in virtù del regolamento, ha nominato l'Avv. Cristina Savorelli e, poi, a seguito della rinuncia della stessa, l'Avv. **Maria Cristina Salvucci (all.to n. 6)**.

6. Con istanza depositata il **1° agosto 2020 (all.to n. 7)**, il Sig. [REDACTED] avendo il Giudice delegato, Dott.ssa Margherita Libri, nell'ambito del procedimento di rendiconto, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del **21 luglio 2020**, fissata l'udienza di comparizione e trattazione innanzi a sé, per il **18 settembre 2020**, con concessione dei termini *ex art. 183* cod. proc. civ., richiamato l'art. 116, comma 4, l.f. - che prevede, ove sorgano contestazioni, venga fissata l'udienza in Camera di Consiglio - ha chiesto dover essere valutate, ai sensi degli artt. 26 l.f. e 394 cod. proc. civ., le richieste formulate e, pertanto, che modificata l'ordinanza del **31 luglio 2020**, venisse fissata, ai sensi della richiamata norma, l'udienza camerale, al fine di sentirsi ordinare la consegna immediata dell'intera liquidità residua e dei beni, non ancora alienati, al Gestore del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, Avv. Maria Cristina Salvucci, e la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni immobili, con esonero di



responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari.

Con provvedimento adottato il **16 settembre 2020**, il Giudice delegato ha assegnato al curatore termine di **sette giorni** dalla comunicazione del provvedimento per consentire a questi di far pervenire le proprie considerazioni in ordine alla richiesta, riservandosi all'esito di riferire al Collegio (**all.to n. 8**).

6. Con decreto del **19-20 novembre 2020 (all.to n. 9)**, il Tribunale, in accoglimento delle richieste formulate, ha ritenuto non poter essere accolta la richiesta presentata dal Sig. [REDACTED] di restituzione dei beni all'Avv. Maria Cristina Salvucci – Gestore del procedimento di composizione della crisi – in quanto ritenuto soggetto terzo, non risultando, né potendo risultare ancora, aperta la procedura, per essere tale evento condizionato dalla pronuncia di estinzione del procedimento, in ragione della inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, ed ha per l'effetto ordinato la restituzione all'esponente, da parte del curatore, dei beni indicati nella parte motiva, *"...oltre a quanto, ove non espressamente indicato, ancora nella disponibilità della procedura"*, disponendo contestualmente la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni relative ai beni immobili, dichiarando **finalmente** chiusa la procedura fallimentare in relazione, ovviamente, al solo esponente.

7. A seguito del provvedimento adottato dal Tribunale, l'Avv. Maria Cristina Salvucci, cui il Sig. [REDACTED] ha conferito mandato per ricevere dal curatore i beni (**all.to n. 10**) ha, nei giorni rispettivamente **26 e 27 novembre 2020 (all.ti nn. 11, 12 e 13)**, provveduto ad acquisire il possesso, per l'intanto, dell'immobile sito in Via Giacinta Pezzana e del dipinto, essendo stata rinviata ad una successiva data, da concordare, la consegna dell'immobile sito in Monte Argentario, in quanto rientrante in **zona rossa**.



Il Dott. Federico Marengo, come risulta dal relativo verbale, ha restituito anche le chiavi dell'immobile di Parigi, assumendo di non aver mai avuto la consegna dello stesso (*id est!*?).

I presupposti di accesso alla procedura.

L'art. 14 *ter* della legge 27 gennaio 2012, n.3, prevede che il debitore, in stato di sovraindebitamento, che certamente ricorre per l'esponente, quante volte non sussistano le condizioni di inammissibilità individuate, rispettivamente, all'art.2, comma due, **lettere a) e b)**, ovvero che l'istante: **i)** è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalle disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (**lettera a)**; **ii)** ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti regolati dallo stesso art.7 (**lettera b)**, **può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.**

La domanda deve essere proposta al Tribunale competente, ai sensi dell'art.9, comma uno, individuato nel **luogo di residenza** che, nel caso del ricorrente, coincide con quello dell'intestato Tribunale, così come risulta dal relativo certificato (**all.n.14**).

Unitamente alla domanda è previsto l'obbligo del deposito **dell'elenco di tutti i creditori**, con indicazione delle somme dovute che, nel caso del Sig. [REDACTED] non può che essere costituito dal **verbale di accertamento dello stato passivo** svoltosi nella procedura fallimentare (**all.n.15**), poi dichiarata estinta in conseguenza della pronunciata inefficacia della sentenza dichiarativa di fallimento.

E', altresì, previsto sempre dall'**art.9, comma due**, che il proponente non abbia compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni, presupposto questo che ricorre, dal momento che nei confronti del ricorrente è stato dichiarato il **fallimento**, poi



ritenuto inefficace, con sentenza di Codesto Tribunale del **21 novembre 2011**, si da essere stato acquisito il patrimonio da quella data al fallimento e restituito al ricorrente solo a seguito della pronunciata chiusura della procedura **19-20 novembre 2020**.

L'istanza deve essere corredata dalle *dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni*, che si allegano (**all.ti n.ri 16, 17 e 18**).

Pendente la procedura concorsuale il ricorrente ha potuto sopravvivere con le modeste entrate realizzate per l'attività svolta quale istruttore di nuoto e che per fatti contingenti non svolge più in conseguenza della non utilizzabilità delle piscine, dovuta alla pandemia Covid-19.

Se la situazione dovesse cambiare, così come è auspicabile per l'intera collettività, quanto fosse realizzato dal [REDACTED] consentirebbe a questi di avere una vita dignitosa mentre, attualmente, non dispone di alcun reddito e dovrà pertanto essere valutata in questa sede in che misura riconoscere un mezzo di sostentamento, giustificato pur se il proponente è celibe e senza figli.

L'istanza, ancora, deve essere corredata dalla *attestazione del gestore* nominato, sulla fattibilità del piano - di cui appresso - con indicazione dell'elenco delle spese correnti necessarie al mantenimento dell'istante.

Nessun obbligo deve essere assolto dall'esponente in ragione di quanto previsto dal terzo comma dell'art.9, richiamato dal secondo comma dell'art.14 *ter*, poiché questi non ha svolto né svolge, dopo l'intervenuta chiusura della procedura, attività di impresa né altra.

L'art.14 *ter*, terzo comma, prevede che debba essere allegato alla domanda *"...l'inventario di tutti i beni del debitore con la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi"*; l'inventario può ritenersi sostituito dal



rendiconto depositato dal curatore, risultando da esso l'integrale descrizione dei beni acquisiti e poi oggetto di restituzione, così come indicati nel decreto di estinzione della procedura.

La domanda di liquidazione è, pertanto, **ammissibile** poiché la documentazione prodotta consente di **ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proponente**, nonché i compensi, nei limiti di quanto occorrente al mantenimento dello stesso.

La relazione particolareggiata del gestore nominato.

Il legislatore attraverso la legge 27 gennaio 2012, n.3, contenente disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha inteso favorire le soluzioni negoziali di essa; l'intervento ha inciso in maniera significativa sul ruolo dell'attestatore, chiamato a coadiuvare il proponente, ai fini della verifica della attendibilità e fattibilità della soluzione.

Sono stati fissati dalla disciplina, in termini rigorosi, i requisiti di indipendenza che deve possedere l'attestatore, che non può essere legato al richiedente né a quanti potrebbero avere interesse nella gestione della procedura, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere la serenità ed attendibilità del giudizio.

L'organismo di composizione della crisi, tenuto a predisporre la relazione particolareggiata da allegare alla proposta, deve, attraverso l'indagine indicata dall'art.14 *ter*, terzo comma, soffermarsi sulle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal proponente, esponendo le ragioni che rendono impossibile a questi l'adempimento delle obbligazioni, attraverso specifico resoconto della solvibilità, l'esistenza di atti impugnati dai creditori, esprimendo, in particolare, un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.



Nella relazione, il gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi ha provveduto ad effettuare un'analisi delle voci del passivo e dell'attivo, così come risultanti dalla documentazione acquisita e, in particolare, sulla base dei dati illustrati dal curatore, nel rendiconto da questi depositato, ed ha espresso un giudizio in merito alla congruità dei valori di presumibile realizzo e possibilità di soddisfare integralmente il credito privilegiato e, seppur in percentuale, quello chirografario.

E' stata illustrata la situazione debitoria ed esposta l'esistenza di eventuali circostanze in grado di influire sul passivo, nonché espresse congrue valutazioni sulla fattibilità della liquidazione, che trovano coerente spiegazione nella relazione che si deposita, in uno con la domanda, con la quale è stato sottoposto ad attenta disamina il contenuto della stessa, la documentazione allegata al ricorso, nonché eseguita una attenta analisi dei dati contabili, con ricostruzione dell'attivo, in tutte le sue componenti, e del passivo.

La relazione del gestore (**all.to n. 19**) è certamente **condivisibile** in quanto contiene la indicazione dei requisiti professionali di questi, l'indicazione dell'incarico conferitogli, nonché la dichiarazione di sussistenza della richiesta indipendenza e terzietà.

Essa si compone di una parte illustrativa del contenuto della domanda e della documentazione allegata, si sofferma sulla verifica della veridicità dei dati, per come esposti dal curatore nel rendiconto da questi depositato, attraverso la descrizione dei controlli effettuati.

Sono state esposte, in modo coerente e pertanto accettabile, le valutazioni compiute con particolare riferimento alle ipotesi assunte ed agli scenari considerati, mediante riferimento all'andamento del mercato, per quel che attiene la realizzazione dell'attivo, e la possibilità che il passivo possa subire variazioni incrementative, o meno,



all'esito della successiva verifica demandata al liquidatore.

La relazione redatta dall'Avv. Maria Cristina Salvucci dà conto dell'*iter* logico seguito per giungere alla conclusione che ha consentito il **rilascio dell'attestazione** e di esporre al riguardo un **giudizio positivo**.

In sintesi, risultano enunciati, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda la relazione attestativa che, dunque, **soddisfa** le esigenze volute dal legislatore

Considerazioni conclusive.

Il ricorso **merita accoglimento**, avendo con questo il Sig. [REDACTED] chiesto al Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con il versamento delle somme percepite eccedenti le spese necessarie per il sostentamento che, però, in ragione del compenso da questi percepito, sono appena sufficienti per il fine indicato dall'art.14 *ter*, comma sesto, lettera b).

Il ricorrente **non** è soggetto a procedure concorsuali, essendo venuta meno la pronuncia che ha dichiarato il fallimento in estensione e non potendo più essere pronunciata altra sentenza in conseguenza del decorso del termine di cui agli art.10 e 147, primo comma, della legge fallimentare, e decorso un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, essendo possibile, per l'appunto, che il Tribunale proceda esclusivamente, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o collettivo, quante volte l'impresa sia risultata riferibile ad una società di cui il soggetto interessato è risultato essere socio illimitatamente responsabile.

In pratica, il decreto emesso da Codesto Tribunale (**all.n.3 cit.**) nel



procedimento conseguente all'operata riassunzione, a seguito della sentenza emessa dai Giudici di legittimità, opera da sbarramento per il possibile assoggettamento del ricorrente, come prevede in termini di esclusione l'**art.7, comma due, lettera a)**, ad una delle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dallo stesso art.7.

Ricorre **anche** il presupposto di cui all'**art.7, secondo comma, lettera b)**, per non avere fatto ricorso il Sig. [REDACTED] nei precedenti cinque anni, a procedimenti regolati sempre dall'art.7.

Il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, per come descritta all'**art.6, comma due, lettera a)**, ovvero in una "*...situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*", dal quale consegue l'impossibilità di adempiere alle stesse, così come risulta dalla relazione del gestore Avv. Maria Cristina Salvucci.

E difatti, l'ammontare della **debitoria** risultante dal verbale di verifica dello stato passivo è pari ad € **38.474.599,34**, mentre il **valore dei beni** oggetto di liquidazione, in termini di valutazione effettuata nel corso della procedura concorsuale e per come risultanti dal rendiconto presentato dal curatore cessato, è pari ad € **2.060.000,00**.

Nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti, ovvero importi eventuali sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura, così come disposto dall'**art.14 terdecies** della legge n.3 del 2015.

Al liquidatore, Avv. Maria Cristina Salvucci, nominato gestore, deve essere demandato il compito di accertamento dei crediti, secondo le modalità previste dall'**art.14 octies**, nonché lo svolgimento delle attività necessarie al soddisfacimento dei



creditori attraverso le modalità che questi dovrà prevedere con il programma di liquidazione che, in ragione della natura dei beni, assicura la ragionevole durata della procedura (art.14, *novies*).

Con il decreto dovrà essere ordinata la trascrizione, ai sensi **dell'art.14 *quinques*, comma secondo, lettera d)**, sui beni immobili.

Dunque, ricorrono tutti i presupposti perché possa essere **dichiarata aperta l'apertura di cui all'art.14 *ter* della legge n.3 del 2012**, sicché il ricorrente, come in atti rappresentato ed assistito

CHIEDE

che il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei presupposti per come descritti e dimostrati dalla documentazione acquisita, che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, attraverso la relazione corredata dall'Organismo di composizione della crisi, che ha idoneamente assolto agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art.14 *ter*, comma tre, della legge n.3 del 2012, in ragione di quanto previsto dall'art.14 *quinques*

DICHIARI

aperta la procedura di liquidazione e nomini liquidatore, in conseguenza delle indicazioni da parte dell'OCC, ai sensi dell'art.13, comma primo, legge n.3 del 2012, l'Avv. **Maria Cristina Salvucci**, in possesso dei requisiti di cui all'art.28 l.f. e, contestualmente

DISPONGA

che sino al momento in cui il provvedimento di liquidazione diventi definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, in esse comprese anche le procedure espropriative presso terzi, nè acquistati



diritti per azioni sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore, nonchè

STABILISCA

che il ricorso ed il decreto vengano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore ricorrente e che il decreto stesso venga trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, ed ancora

FISSI

nei limiti di cui all'art.14 *ter*, sesto comma, lettera b) della legge n.3 del 2012, in € 16.117,91 il sostentamento del Sig. [REDACTED] in quanto esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell'art.14 *ter*, sesto comma, della stessa legge, ed inoltre

DISPONGA

che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice designato per la trattazione del procedimento sull'attività svolta, ed ancora

DICHIARI

il decreto equiparato all'atto di pignoramento, ed infine

DETERMINI

il compenso per l'assistenza prestata, relativamente al presente procedimento, in ragione di quanto previsto dal d.m. 55 del 2014, in favore dell'Avv. Prof. Antonio Caiafa e dell'Avv. Flaminia Caiafa, in quanto antistatari, da collocare a carico della massa.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto in misura fissa pari ad € 98,00

Roma, 15 dicembre 2020

Avv. Prof. Antonio Caiafa

Avv. Flaminia Caiafa

